SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2431

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1996

Modifica delle limitazioni al volo sportivo
nelle regioni di confine

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Dopo aver firmato l'accordo di Schengen e gli altri accordi internazionali relativi alle questioni di confine nell'ambito dell'Unione europea (accordi che sono tesi ad evitare inutili restrizioni lungo i confini), è necessario dare concreta attuazione ad essi, indirizzando la legislazione nazionale in tale direzione.

Un esempio di disposizione vigente da modificare è dato dalla disciplina del volo sportivo regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207, e dalla legge 25 marzo 1985 n. 106.

Queste prevedono il divieto di volo nel raggio di 4 chilometri dal confine.

La *ratio* del divieto era dettata sostanzialmente da un clima politico diverso, lontano anni luce dall'accordo di Schengen. Peraltro tale limitazione ha interessato prettamente, in passato, soltanto il confine jugoslavo.

I limiti dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1988 non hanno però ragione di esistere nei confronti del confine verso i Paesi entrati nell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I limiti posti ai voli sportivi a causa della prossimità ai confini di Stato non si applicano al volo sportivo operato da mezzi non motorizzati quali deltaplani, parapendii e alianti, lungo il confine con i Paesi della Unione europea.